

STATUTO DELLA COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO

Approvato con atto dell'Assemblea nr. 4 nella seduta del 31 marzo 2014

TESTO INTEGRALE A SEGUITO APPROVAZIONE MODIFICA

Modifica 31 marzo 2014:

Modifica art. 17:

- **comma 1 - inserimento secondo periodo;**
- **inserimento comma 5.**

Modifica art. 19:

- **inserimento comma 2.**

Modifica art. 45:

- **inserimento comma 5.**

Titolo I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede della comunità montana

1. Tra i comuni di: Arcisate, Bedero Valcuvia, Besano, Bisuschio, Brusimpiano, Cadegliano-Viconago, Cantello, Clivio, Cremenaga, Cuasso al Monte, Cugliate Fabiasco, Cunardo, Induno Olona, Lavena Ponte Tresa, Marchirolo, Marzio, Porto Ceresio, Saltrio, Valganna, Viggiù, componenti la zona omogenea n. 22 di cui alla legge regionale della Lombardia 27 giugno 2008, n. 19 ed al decreto del presidente della regione Lombardia n. 6500 del 26.06.09 è costituita la comunità montana del Piambello. Essa fa risalire la propria origine alla fusione tra la comunità montana Valceresio e la comunità montana Valganna e Valmarchirolo.
2. La comunità montana, ente locale, ha autonomia statutaria, in armonia con le leggi statali e regionali e con i provvedimenti dell'Unione Europea; ha sede legale nel comune di Arcisate (Va), via Matteotti, 18, può dotarsi di un proprio gonfalone ed uno stemma adottati con delibera assembleare. La comunità montana ha altresì una sede operativa nel comune di Cadegliano Viconago (Va), via Tremolada, 2.
3. Essa è un'unione di comuni e, quale espressione delle popolazioni stanziate sui territori della Valceresio e della Valganna e Valmarchirolo, persegue le proprie finalità favorendo l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà orizzontale.

Art. 2 – Finalità della comunità montana e strumenti per l'attuazione dei fini istituzionali

1. La comunità montana ha per fine la valorizzazione, la promozione e la tutela, secondo il principio della crescita sostenibile, del territorio che amministra. Essa persegue le proprie finalità attraverso l'esercizio di funzioni amministrative proprie e di quelle delegate dalla regione, nonché mediante lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi delegati dai comuni e, se previsto dalla legge, dalla provincia, secondo i principi di sussidiarietà verticale, differenziazione e adeguatezza.
2. In aderenza ai propri fini, essa articola la propria attività nei settori di intervento individuati dalle leggi statali e regionali, attraverso le seguenti linee strategiche:
 - a) fornire alla popolazione gli strumenti necessari a superare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano e ad impedire lo spopolamento del territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare che ne conseguono;
 - b) predisporre, attuare e partecipare a programmi ed iniziative intese alla difesa del suolo, alla protezione della natura e a dotare il territorio di infrastrutture e servizi civili atti a consentire migliori condizioni di vita e a promuovere la crescita culturale, sociale e civile della popolazione;
 - c) individuare ed incentivare le iniziative idonee alla valorizzazione delle risorse attuali e potenziali della zona, nell'intento di sviluppare e ammodernare l'agricoltura; operare nei settori artigianali, commerciale, turistico e industriale, per il superamento degli squilibri esistenti;
 - d) tutelare il paesaggio, il patrimonio storico, artistico e culturale ivi comprese le espressioni di cultura locale e tradizionale; favorire l'istruzione, la preparazione professionale e lo sviluppo culturale della popolazione;
 - e) fungere da polo di aggregazione delle funzioni sovracomunali di protezione civile.
- 2-bis. In consonanza a quanto espresso dalla lettera d) del comma precedente, la comunità montana valorizza la parte italiana del Monte san Giorgio, in quanto facente parte della Lista del patrimonio naturale mondiale dell'UNESCO. Ciò ha luogo anche attraverso l'adozione o la partecipazione a idonee forme gestionali anche di carattere associativo previste nel proprio statuto e in altri atti a contenuto generale o specifico.
3. La comunità montana armonizza e realizza i propri obiettivi attraverso la formulazione ed attuazione del piano pluriennale di sviluppo socioeconomico e dei piani pluriennali di opere ed interventi, nonché concorrendo alla formazione del piano territoriale di coordinamento.
4. La comunità montana è espressione democratica della popolazione residente; nell'elaborazione e nell'attuazione dei propri indirizzi, piani e programmi sollecita e ricerca la partecipazione dei Comuni, dei cittadini e delle forze sociali, politiche, economiche e culturali operanti nel territorio.
5. Nell'espletamento dei propri fini istituzionali e nel quadro del piano pluriennale di sviluppo socioeconomico, la comunità montana può:
 - a) assumere funzioni proprie dei comuni membri e della provincia, su delega delle stesse e previa delibera di accettazione dell'assemblea;
 - b) delegare di volta ai comuni membri, a loro consorzi, o ad altri enti pubblici operanti nel territorio della comunità l'esecuzione di determinate realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito delle rispettive competenze territoriali;
 - c) assumere funzioni di consorzio di bacino imbrifero montano, di consorzio di bonifica montana e di consorzio forestale nell'ambito delle disposizioni di legge;
 - d) stipulare convenzioni con altri enti pubblici e con soggetti privati;
 - e) finanziare e partecipare ad iniziative della provincia, di altre comunità montane, di comuni o di società con partecipazione di capitale pubblico e privato;
 - f) sostituire, nell'esecuzione di opere gli enti o persone fisiche e giuridiche inadempienti, ai sensi dell'art. 8 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;
 - g) acquistare o prendere in affitto e gestire terreni compresi nei territori montani per destinarli alla formazione di boschi, pascoli, prati o riserve naturali ai sensi dell'art. 9 della predetta legge n. 1102;
 - h) acquistare, prendere in affitto, gestire, concedere in locazione o in comodato beni immobili compresi nel territorio di competenza, per destinarli a finalità ammesse dalla legge e conformi alle finalità delle comunità montane;
 - i) sottoscrivere azioni o quote in società di capitali che abbiano affinità con scopi della comunità montana.

Art. 3 – Funzioni

1. La comunità montana esercita le funzioni ed i servizi ad essa attribuiti dallo Stato e dalla regione, nonché quelli delegati dai comuni, dalla provincia e dalla regione.
2. Spetta altresì alla comunità montana l'attuazione degli interventi speciali per la montagna demandati dall'Unione Europea.

3. Spetta inoltre alla comunità montana l'esercizio di funzioni proprie o delegate dei Comuni, che intendano esercitarle in forma associata.
4. Per la gestione associata dei servizi delegati la comunità montana può avvalersi degli strumenti previsti dalla legge per l'esercizio dei servizi pubblici locali.
5. Alla comunità montana spetta il gettito delle tasse, tariffe, contributi e proventi dei servizi ad essa affidati.

Art. 4 – Albo

1. La comunità montana ha un albo, ubicato ove hanno sede gli uffici della segreteria generale, per la pubblicazione delle deliberazioni, dei decreti, degli avvisi, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. L'albo è situato in luogo accessibile dal pubblico durante il normale orario di apertura degli uffici.
3. Tutte le deliberazioni dell'assemblea e della giunta esecutiva, nonché le determinazioni dirigenziali ed i decreti del presidente sono pubblicati, almeno per estratto contenente la parte dispositiva mediante affissione all'albo per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
4. Il segretario generale della comunità montana è responsabile della pubblicazione e può affidare ad altro dipendente la certificazione di pubblicazione.
5. La comunità montana può avvalersi degli albi pretori dei comuni ad essa aderenti per dare ulteriore divulgazione ai propri atti.
6. La comunità montana favorisce le modalità di divulgazione dei propri atti attraverso canali elettronici.

TITOLO II ORGANI

Art. 5 – Organi di governo

1. Sono organi di governo della comunità montana:
 - a) l'assemblea;
 - b) il presidente;
 - c) la giunta esecutiva.
2. I membri dell'assemblea assumono il nome di consiglieri della comunità montana, i membri della giunta esecutiva diversi dal presidente quello di assessori della comunità montana.

Art. 6 – Composizione dell'assemblea

1. L'assemblea è composta dai sindaci dei comuni membri della comunità montana o da loro delegati, scelti dai sindaci tra gli assessori, e i consiglieri dei rispettivi comuni.
2. Entro il termine di tre giorni antecedenti a quello in cui è convocata la prima seduta assembleare successiva alla proclamazione di ciascun sindaco, questi rende noto alla comunità montana se intende esercitare la delega di cui al comma precedente, la quale ha carattere permanente, salvo revoca. La revoca è resa nota alla comunità montana entro cinque giorni dalla sua emanazione, congiuntamente all'eventuale nuovo atto di delega. La disposizione del primo periodo del presente comma trova applicazione anche nel caso di decadenza dalla carica di consigliere della comunità montana del soggetto delegato dal sindaco. Nei casi in cui il sindaco non abbia esercitato la delega, il vicesindaco può partecipare alle sedute dell'assemblea in sua vece, senza che ciò necessiti di alcun mandato.
3. Fatto salvo quanto indicato all'articolo 13, primo comma, ciascun componente l'assemblea permane in carica sin tanto che mantiene lo *status* di sindaco o, in caso di delega, per tutto il tempo che essa permane o finché il delegato conserva lo *status* di assessore o consigliere del comune di cui è emanazione.
4. L'assemblea procede nella sua prima seduta e, successivamente, ogni qual volta ne ricorrano le condizioni previste dalla legge e dallo statuto, nell'ordine:
 - a) alla convalida dell'elezione dei propri membri, accertando in capo ai propri componenti il possesso delle condizioni di eleggibilità e l'assenza di condizioni di incompatibilità alla carica;
 - b) all'elezione, nel suo seno, dei componenti il proprio ufficio di presidenza;
 - c) all'elezione del presidente e degli altri componenti la giunta esecutiva.
5. Vigono per i consiglieri della comunità montana le cause di incompatibilità previste per gli amministratori di comuni, province. Si applica ai consiglieri della comunità montana il procedimento di contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità disciplinato per gli amministratori di comuni, province. Per le nomine di amministratori della comunità montana a qualunque titolo presso enti di cui essa faccia parte, vige la deroga di cui all'articolo 67 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
6. L'ufficio di presidenza dell'assemblea è costituito dal presidente della stessa e da un vicepresidente vicario, appartenente ad un gruppo assembleare diverso da quello cui aderisce il presidente dell'assemblea. Ciascun capogruppo designa un candidato a ciascuna carica e l'elezione avviene separatamente per ciascun componente, a scrutinio palese, per appello nominale e a maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea. I voti di preferenza riportati da consiglieri non designati dai capigruppo sono nulli. Nel caso in cui risulti eletto quale vicepresidente un consigliere appartenente allo stesso gruppo assembleare cui aderisce il presidente, l'elezione del vicepresidente non ha effetto e l'assemblea è chiamata a deliberare su tale elezione nella prima seduta utile successiva. Nel caso in cui nessun candidato alla carica di presidente raggiunga il *quorum* di cui al presente comma, non si procede alla elezione del vicepresidente, all'assemblea è inibito deliberare su altri punti all'ordine del giorno ed essa è nuovamente convocata per l'elezione dell'ufficio di presidenza da parte del presidente, anche uscente, della comunità montana o, nel caso previsto dall'articolo 13, secondo comma, ultimo periodo, dal sindaco del comune col maggior numero di abitanti. La seduta ha luogo entro sette giorni decorrenti dalla data della precedente adunanza. Nel caso in cui nessun candidato alla carica di vicepresidente raggiunga il *quorum* di cui al presente comma, l'assemblea è chiamata a deliberare su tale elezione nella prima seduta utile successiva, potendo comunque nel frattempo esercitare le proprie funzioni. In ogni caso in cui si verifichi la vacanza sopravvenuta dell'intero ufficio di presidenza, l'assemblea deve essere riunita per la ricostituzione dello stesso entro il termine di sette giorni decorrenti dalla data della cessazione dell'ultimo componente. Dell'ufficio di presidenza non possono far parte i componenti della giunta esecutiva.

7. In caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale, il rappresentante del comune in seno all'assemblea non muta sino alla elezione del nuovo sindaco.

Art. 7 – Funzioni dell'Assemblea

1. Oltre a quanto ad essa attribuito dalla legge e dall'art. 5 della legge regionale 19/08, e dallo statuto, l'assemblea ha competenza limitatamente ai seguenti atti:
 - a) organizzazione dei servizi pubblici, costituzione di istituzioni ed aziende speciali, concessione dei servizi pubblici, partecipazione a società di capitali, indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - b) disciplina generale di tariffe, contributi e proventi derivanti da servizi propri;
 - c) definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della comunità montana presso enti, aziende e istituzioni;
 - d) ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, con le modalità previste dall'articolo 193 del Tuel e dal regolamento comunitario di contabilità.
2. L'assemblea con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati può stabilire che i comuni membri versino dei contributi annuali a proprio beneficio, indicandone l'eventuale vincolo di destinazione, totale o parziale.

Art. 8 – Gruppi e capigruppo

1. Tutti i consiglieri debbono dichiarare l'appartenenza ad un gruppo. Ogni gruppo è composto da almeno due consiglieri, fatta salva la possibilità di formare un gruppo anche di un solo consigliere se questi si dichiara appartenente ad una formazione politica presente in Parlamento o nel consiglio regionale della Lombardia.
2. I consiglieri che dichiarano di appartenere a nessun gruppo costituiscono il gruppo misto, composto da almeno due membri.
3. Antecedentemente alla prima seduta dell'assemblea viene comunicata al segretario generale la costituzione dei gruppi assembleari, indicando i nominativi dei consiglieri ad essi appartenenti, i rispettivi capigruppo ed eventualmente vicecapigruppo. Si procede analogamente, ed antecedentemente la seduta di convalida, in caso di rinnovo parziale dell'assemblea o di surroga di suoi componenti.
4. Dell'avvenuta costituzione dei gruppi e della nomina dei rispettivi capi gruppo è data comunicazione all'assemblea nella prima seduta utile.
5. Nelle more della nomina dei capi gruppo è considerato capo gruppo il consigliere più anziano d'età.
6. E' istituita la conferenza dei capi gruppo che è riunita dal presidente della comunità montana almeno cinque giorni antecedenti la data in cui ha luogo ogni seduta di prima convocazione dell'assemblea. Essa è presieduta dal presidente della comunità montana, ad essa partecipano di diritto i componenti l'ufficio di presidenza dell'assemblea ed essa ha il compito di esaminare gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea nonché ogni argomento che il presidente della comunità montana ritenga opportuno sottoporle. Il presidente della comunità montana riunisce la conferenza dei capigruppo su richiesta del presidente dell'assemblea o di un numero di capigruppo non inferiore ai 2/3 di quello totale. La seduta ha luogo entro il termine di giorni cinque dalla richiesta. Su invito del presidente della comunità montana, alla conferenza dei capigruppo partecipano uno o più componenti la giunta esecutiva o di consiglieri di cui all'articolo 6, ultimo comma.

Art. 9 – Validità delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea

1. L'assemblea è validamente riunita quando sia presente un numero di consiglieri non inferiore alla metà più uno dei membri assegnati.
2. In seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora e non oltre dieci giorni dopo quella di prima convocazione, è sufficiente la presenza di almeno i 2/5 dei membri assegnati.
3. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, salvo quando altrimenti previsto dalla legge e dallo statuto.

Art. 10 – Modalità di svolgimento delle sedute dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal suo presidente o, in sua assenza, dal suo vicepresidente. La prima seduta dell'assemblea e quella in cui occorre eleggere i componenti l'ufficio di presidenza è presieduta provvisoriamente dal consigliere più anziano di età fra i presenti, fino all'elezione del nuovo presidente dell'assemblea.
2. Alle sedute dell'assemblea partecipano, senza diritto di voto, i componenti la giunta esecutiva che non siano consiglieri.
3. Le sedute dell'assemblea sono pubbliche.
4. Non sono ammesse sedute segrete, se non quando esse siano obbligatorie secondo le disposizioni di legge, dello statuto o del regolamento sul funzionamento dell'assemblea.
5. Le votazioni, quando non sia altrimenti disposto dalla legge, dallo statuto o dal regolamento sul funzionamento dell'assemblea, avvengono per alzata di mano.
6. La votazione segreta è obbligatoria in tutte le votazioni riguardanti persone, quando non sia altrimenti previsto dalla legge, dallo statuto o dal regolamento sul funzionamento dell'assemblea.
7. Le sedute hanno luogo di norma nella sede della comunità, salvo quando sia altrimenti stabilito dal presidente dell'assemblea, sentiti i capi gruppo.
8. In caso di contemporanea assenza nella seduta sia del presidente che del vicepresidente, l'assemblea elegge, con le modalità di cui all'articolo 6, sesto comma, un presidente per la sola seduta in corso. L'elezione avviene indipendentemente dalla sua previsione nell'ordine del giorno della seduta e, esclusivamente per la trattazione di tale punto, la seduta è presieduta dal consigliere, tra quelli presenti, più anziano di età.

Art. 11 – Convocazione delle sedute

1. L'assemblea è convocata dal suo presidente su richiesta del presidente della comunità montana. La convocazione è inoltrata ai consiglieri entro il termine di tre giorni dalla data della richiesta e in essa sono contenuti tutti i punti segnalati nella richiesta stessa. La seduta ha luogo non oltre il termine di dieci giorni dalla richiesta. In caso di inerzia, la seduta è convocata dal presidente della comunità montana. Il presidente dell'assemblea è altresì tenuto a riunire l'organo entro il termine di venti giorni quando almeno un quinto dei

- consiglieri ne facciano richiesta scritta indicando i punti da trattare che comunque devono rientrare tra gli atti di competenza assembleare.
2. La seduta dell'assemblea in cui si debba rinnovare l'intero ufficio di presidenza è convocata dal presidente della comunità montana.
 3. L'avviso di convocazione è esposto all'albo della comunità montana, e dei comuni ad essa aderenti ed è inviato ai consiglieri mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione o, dietro preventiva autorizzazione da parte di ciascun interessato, inviato via posta elettronica o telefax al recapito segnalato da ciascun consigliere entro cinque giorni antecedenti a quello della seduta.
 4. In caso di urgenza l'assemblea è convocata senza alcuna formalità a cura del presidente della comunità montana, sentito il presidente dell'assemblea. La seduta ha luogo non prima di ventiquattro ore dalla convocazione. In apertura di seduta i motivi di urgenza sono sottoposti ad approvazione da parte dell'assemblea. Il loro mancato accoglimento comporta l'immediato scioglimento dell'adunanza.
 5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della 1^a e della 2.^a convocazione, nonché degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.
 6. L'avviso di convocazione è altresì trasmesso tempestivamente a tutti i componenti la giunta esecutiva.

Art. 12 – Interpellanze, interrogazioni, mozioni e altri diritti dei consiglieri

1. Ogni consigliere può presentare interpellanze e interrogazioni al presidente della comunità montana con richiesta di risposta scritta od orale.
2. Il presidente o l'assessore competente per materia rispondono entro 30 giorni alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono fissate dal regolamento sul funzionamento dell'assemblea.
3. Ogni consigliere può presentare delle mozioni su argomenti di interesse generale che coinvolgono anche indirettamente il territorio amministrato dalla comunità montana. Le stesse sono inserite nell'ordine del giorno della prima assemblea utile.
4. Ciascun consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici della comunità montana e dagli enti o aziende da essa dipendenti, notizie, informazioni e dati utili all'espletamento del proprio mandato. L'esercizio di tale diritto è disciplinato dal regolamento sul funzionamento dell'assemblea.
5. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni riguardano esclusivamente argomenti di interesse locale della popolazione stanziata sul territorio amministrato dalla comunità montana.

Art. 13 –Rinnovo dell'assemblea

1. L'assemblea dura in carica cinque anni. Essa è comunque rinnovata nella sua interezza quando, successivamente all'elezione del presidente della comunità montana, siano avvenute, anche non contemporaneamente, le elezioni amministrative in oltre la metà dei comuni facenti parte dell'ente. Tranne che nei casi di suo scioglimento per una delle cause previste dalla legge, essa esercita comunque le proprie funzioni sino all'insediamento della nuova assemblea, coincidente con il momento in cui ha luogo la convalida dei suoi componenti, ai sensi dell'articolo 6, quarto comma, lettera a).
2. Il presidente uscente della comunità montana convoca la nuova assemblea entro il termine massimo di novanta giorni decorrenti dalla data di proclamazione dei sindaci neoeletti. La seduta ha luogo entro i successivi dieci giorni. Nel caso in cui la convocazione dell'assemblea sia susseguente al suo scioglimento disposto dalla giunta regionale nei casi previsti dalla legge, la convocazione della prima seduta della nuova assemblea è disposta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, entro gli stessi termini previsti dal presente comma.

Art. 14 – Decadenza e sostituzione dei consiglieri

1. Non sono ammesse le dimissioni dalla carica di consigliere della comunità montana, salvo il caso di remissione della delega ricevuta dal sindaco.
2. Fatta salva la revoca della delega per i consiglieri che non ricoprano la carica di sindaco, i consiglieri della comunità montana decadono in caso di perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunitario o di accertamento di una condizione di incompatibilità

Art. 15 – Commissioni assembleari

1. L'assemblea può istituire commissioni permanenti o temporanee, aventi fine di indagine e/o studio e scopo di riferire dei propri lavori all'assemblea, costituite da cinque membri, tre dei quali in rappresentanza della maggioranza assembleare.
2. Fermo restando il rapporto numerico indicato al comma precedente tra maggioranza e minoranza, i componenti delle commissioni rappresentano proporzionalmente i gruppi assembleari. Le commissioni deliberano col sistema del voto ponderato in funzione della consistenza numerica, all'interno dell'assemblea, del gruppo di cui ogni commissario fa parte.
3. La deliberazione istitutiva di ogni commissione determina la materia di competenza della stessa, nomina i suoi componenti su designazione dei rispettivi capigruppo e, nel caso di commissioni temporanee, il termine entro cui le stesse devono concludere i loro lavori.
4. Nessun componente la giunta esecutiva può far parte di una commissione. Il presidente della comunità montana o un assessore da lui delegato possono prendere parte ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto.
5. I membri della commissione che cessino dalla carica per qualsiasi motivo sono immediatamente surrogati su designazione dei rispettivi capigruppo.
6. Ciascuna commissione elegge nel proprio seno un presidente e un vicepresidente, col compito di dirigere e coordinare i lavori della commissione.

Art. 16 – Status degli amministratori della comunità montana

1. Lo status, le prerogative, i doveri e la condizione giuridica degli amministratori della comunità montana sono disciplinati dalle norme previste per gli amministratori comunali, in quanto non derogate da specifiche previsioni di legge, statuto o regolamento.

2. Al presidente ed ai componenti la giunta esecutiva spetta una indennità di funzione pari all'importo massimo previsto dalla legge regionale. L'indennità di funzione spettante al vicepresidente è pari a quella degli altri assessori.
3. Ai consiglieri spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute assembleari, con esclusione della partecipazione alla seduta di qualunque altro organo, ivi comprese le commissioni assembleari e la conferenza dei capigruppo, pari al massimo dell'importo previsto per tale carica dalla normativa vigente.
4. Ai componenti l'ufficio di presidenza dell'assemblea non spetta alcuna indennità di funzione.

Art. 17 – Elezione del presidente e della giunta esecutiva

1. Il presidente della comunità montana e gli altri componenti la giunta esecutiva sono eletti congiuntamente dall'assemblea, tra i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali di maggioranza dei comuni appartenenti alla comunità montana. L'elezione avviene sulla base di una o più liste recanti il nominativo del candidato presidente e i nominativi degli altri membri in numero doppio rispetto a quelli da eleggere ed elencati in ordine progressivo crescente. Sono eletti, congiuntamente al presidente, i candidati elencati nei primi posti della lista, sino alla concorrenza dei posti da assegnare.
Allo scopo di permettere l'applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 19, comma 2, tra i candidati alla carica di assessore indicati in ciascuna lista, dato il genere del candidato presidente, devono essere presenti candidati del genere opposto. I candidati alla carica di assessore devono essere posizionati in ciascuna lista in maniera tale che, dato il numero di assessori assegnato dalla legge alla comunità montana e il genere del candidato presidente, la giunta esecutiva sia composta da entrambi i generi.
2. Le liste di cui al comma precedente sono depositate presso la segreteria della comunità montana entro cinque giorni antecedenti la data in cui ha luogo la seduta assembleare fissata per l'elezione. Ciascuna lista è sottoscritta dai candidati e ad essa è allegato un documento programmatico da illustrare nel corso della seduta assembleare. Nel caso di presentazione di due o più liste, l'illustrazione dei documenti avviene secondo l'ordine di presentazione al protocollo.
3. L'elezione avviene a scrutinio palese, per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei voti espressi dai consiglieri assegnati. A tal fine vengono indette tre successive votazioni da tenersi in distinte sedute, entro il termine di sessanta giorni dalla data di cessazione dalla carica, per motivi diversi dalla naturale scadenza, della giunta esecutiva uscente. In caso di cessazione della giunta esecutiva per scadenza naturale, le tre successive votazioni devono aver luogo entro il termine di cento giorni decorrenti dalla data di proclamazione dei sindaci neoletti di cui all'articolo 13, secondo comma. Nel caso di presentazione di più candidature, la votazione è comunque unica ed ha luogo per appello nominale. Ogni consigliere può, a scelta, votare a favore di uno soltanto dei candidati alla presidenza o astenersi. L'espressione di voto è in ogni caso unica.
4. La giunta esecutiva permane in carica sin tanto che l'assemblea che l'ha eletta non è rinnovata nella sua interezza. Il rinnovo coincide con il momento della convalida dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 6, quarto comma, lettera a). In caso di cessazione per qualsiasi causa di un suo componente diverso dal presidente, si fa luogo allo scorrimento della lista presentata al momento dell'elezione. In caso di esaurimento della lista, l'assemblea provvede alla surroga a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. In tal caso, il presidente della comunità montana deposita presso la segreteria comunale entro il termine di cinque giorni antecedenti la data in cui ha luogo la seduta assembleare fissata per l'elezione, un elenco di candidati in numero pari a quello che, sommato al numero degli assessori in carica, è necessario per raggiungere la concorrenza del doppio del numero degli assessori assegnati. L'elezione avviene a scrutinio palese, per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei voti espressi dai consiglieri assegnati. A tal fine vengono indette tre successive votazioni da tenersi in distinte sedute, entro il termine di trenta giorni dalla data di cessazione della carica dell'assessore.
5. Dallo scorrimento della lista di cui al comma 4, deve risultare applicata la disposizione contenuta nell'articolo 19, comma 2. A tal fine, nel caso in cui il genere del soggetto subentrante sia tale che, data la composizione della giunta in carica, non sia possibile l'applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 19, comma 2, si scorrono i nominativi sin tanto che tale applicazione sia resa possibile. Nel caso in cui, esaurito lo scorrimento, ciò non si renda ancora possibile, il presidente deposita presso la segreteria generale entro il termine di cinque giorni antecedenti la data in cui ha luogo la seduta assembleare fissata per l'elezione, il nominativo di un candidato alla carica di assessore, il cui genere permetta l'applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 19, comma 2. L'elezione avviene con le modalità di cui al comma 4.

Art. 18 – Competenze del presidente

1. Il presidente rappresenta la comunità montana ed esercita le funzioni spettantegli in forza di legge o dello statuto. In particolare, ad egli compete:
 - a) dirigere la politica generale della giunta esecutiva, mantenendo l'unità di indirizzo politico ed amministrativo e coordinando l'attività degli assessori;
 - b) presiedere la giunta esecutiva e convocarne le adunanze;
 - c) l'eventuale attribuzione ai componenti la giunta esecutiva della delega a trattare specifiche materie, dandone comunicazione all'assemblea;
 - d) la convocazione delle sedute dell'assemblea nel caso indicato all'articolo 11, primo comma;
 - e) la nomina e la revoca, tra i componenti la giunta esecutiva, del vicepresidente vicario, dandone comunicazione all'assemblea;
 - f) sovrintendere al funzionamento degli uffici e dei servizi;
 - g) la nomina dei responsabili di area e di servizio secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - h) la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della comunità montana presso enti, società, aziende ed istituzioni pubbliche e private, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'assemblea;
 - i) la delega alla trattazione di specifici argomenti a singoli consiglieri, senza che ciò comporti alcun onere per la comunità montana. Di tale delega è data comunicazione all'assemblea in occasione della sua prima seduta utile.

Art. 19 – Composizione della giunta esecutiva

1. Il numero dei componenti della giunta esecutiva è fissato dalla legge.
2. In ogni caso nella giunta esecutiva devono essere rappresentati entrambi i generi.

Art. 20 – Competenze della giunta esecutiva

1. La giunta esecutiva collabora con il presidente nell'amministrazione della comunità montana ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La giunta esecutiva compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto all'assemblea e che non rientrino tra le competenze dei dirigenti o dei responsabili di area o dei servizi e degli uffici. Essa collabora con il presidente nell'attuazione degli indirizzi generali dell'assemblea, riferisce annualmente all'assemblea sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti della stessa.
3. In particolare, la giunta esecutiva è competente ad emanare i seguenti atti:
 - a) in caso di urgenza e indifferibilità, variazioni al bilancio di previsione, da sottoporre a ratifica dell'assemblea nei sessanta giorni successivi, pena la loro decadenza;
 - b) storni dal fondo di riserva;
 - c) approvazione e variazioni al piano esecutivo di gestione.

Art. 21 – Riunioni della giunta esecutiva

1. La giunta esecutiva si riunisce in seduta ordinaria preferibilmente in data periodica fissa.
2. Può riunirsi inoltre su convocazione del presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga necessario o lo richiedano almeno la metà dei suoi componenti.
3. La giunta esecutiva è validamente costituita quando siano presenti almeno la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.
4. Le sue adunanze non avvengono in forma pubblica.

Art. 22 – Decadenza del presidente, dei singoli assessori e della giunta esecutiva

1. Il presidente e ciascun assessore cessano dalla carica in caso di proprie rispettive dimissioni o di decadenza, susseguente alla perdita sopravvenuta delle rispettive condizioni di eleggibilità alla carica. Le dimissioni diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al protocollo generale dell'ente.
2. La giunta esecutiva decade in caso di dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi causa del presidente o di oltre la metà dei suoi componenti. In tal caso, la nuova elezione avviene con le modalità indicate all'articolo 17, comma terzo. Nelle more dell'elezione, fatta salva l'ipotesi di cui al comma quarto, ultimo periodo, la giunta è ricomposta mediante scorrimento della lista presentata al momento dell'elezione, essa resta in carica in regime di *prorogatio* sino alla elezione del nuovo organo e le funzioni del presidente sono svolte dal vicepresidente o, in caso di sua cessazione, dal assessore che al momento della sua elezione era collocato nella posizione più alta nella lista elettorale.
3. Il presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, votata dall'assemblea in forma palese, per appello nominale e con voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. La mozione è sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative e deve recare il nominativo di un nuovo candidato presidente e i nominativi dei candidati assessori, elencati in ordine progressivo crescente, in numero doppio rispetto a quelli da eleggere. Nel caso di approvazione della mozione, assume immediatamente la carica di presidente il soggetto indicato nella mozione e quelle di assessori i soggetti elencati nei primi posti della lista, sino alla concorrenza dei posti da assegnare.
5. La mozione è messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo generale dell'ente.
6. Almeno 2/5 dei consiglieri assegnati possono presentare una mozione di sfiducia nei confronti di uno o più assessori. Essa è posta in discussione nei termini previsti al comma precedente e i soggetti in essa indicati cessano dalla carica di assessore nel caso in cui la stessa sia approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Essa è posta in votazione in forma palese, per appello nominale. Nel caso in cui l'assemblea approvi la mozione, subentrano nella carica di assessori, nell'ordine ivi riportato, i soggetti indicati nella lista di cui all'articolo 17, comma primo, recante il nome del presidente in carica. Nel caso in cui, a seguito di surroghe già avvenute, la lista sia vacante o non presenti un numero di soggetti adeguato, trova applicazione quanto disposto dall'articolo 17, quarto comma, quarto, quinto e sesto periodo.
7. Lo scioglimento dell'assemblea disposta dalla giunta regionale nei casi previsti dalla legge comporta la decadenza della giunta esecutiva ed il commissariamento dell'ente.

Art. 23 – Revisore dei conti

1. Le modalità di nomina e le funzioni del revisore dei conti sono stabilite dalla legge e specificate dal regolamento comunitario di contabilità.

Art. 24 – Verbali e deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario generale; essi devono indicare i consiglieri intervenuti alla discussione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta e gli altri contenuti previsti dal regolamento sul funzionamento dell'assemblea e dal regolamento sul funzionamento della giunta esecutiva.
2. Le deliberazioni dell'assemblea e della giunta esecutiva sono sottoscritte dal presidente e dal segretario della seduta.
3. I tempi e le modalità di pubblicazione sono stabiliti dalla legge e dai regolamenti comunitari.

Art. 25 – Controllo sugli organi e sugli atti

1. Il controllo sugli atti e la vigilanza e il controllo sugli organi della comunità montana sono disciplinati dalla legge.

Art. 25 bis– Organi ausiliari di valorizzazione del territorio

1. La comunità montana, anche di concerto con tutti o alcuni dei comuni che ne fanno parte, può istituire, senza oneri sul proprio bilancio, organi ausiliari che, ferme restando le competenze degli organi di governo e della dirigenza, valorizzino il territorio amministrato.

**Titolo III
PARTECIPAZIONE**

Art. 26 – Criteri generali

1. La comunità montana adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri fini, acquisisce l'espressione delle opinioni e dei legittimi interessi dei cittadini e delle forze sociali; ne sollecita la collaborazione in sede di preparazione delle proprie decisioni e formulazione dei piani; attua iniziative per illustrare il contenuto e la motivazione delle proprie scelte; garantisce la pubblicità dei propri atti; valorizza le libere forme associative e promuove la partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunitaria.

Art. 27 – Presentazione di istanze e osservazioni

1. Ciascun sindaco e ciascun consiglio comunale dei comuni appartenenti alla comunità, il consiglio provinciale, le associazioni e i cittadini comunque operanti nel territorio della comunità, possono presentare alla comunità montana istanze scritte su questioni di interesse collettivo e di competenza della comunità montana.

Art. 28 – Consultazioni della provincia, dei comuni e delle organizzazioni sociali

1. Gli organi della comunità per le tematiche di rispettiva competenza possono promuovere il confronto con l'amministrazione provinciale, i comuni membri, gli enti, le organizzazioni sindacali e di categoria, ed altre associazioni operanti nell'ambito territoriale comunitario.
2. I comuni e le organizzazioni sindacali e di categoria, possono essere invitati a tali consultazioni in fase di elaborazione degli indirizzi della comunità e in particolare nella preparazione dei piani, dei programmi stralcio e del bilancio di previsione.
3. Gli enti e le associazioni di cui al primo comma possono chiedere che loro rappresentanti siano uditi dagli organi della comunità.

**Titolo IV
RAPPORTI COI COMUNI E ALTRI ENTI**

Art. 29 – Rapporti con i comuni membri della comunità montana

1. Allo scopo di garantire la reciproca informazione, la comunità montana invia copia degli avvisi di convocazione dell'assemblea ai comuni membri, che provvedono ad esporli al loro albo pretorio.
2. I sindaci dei comuni che abbiano esercitato la delega di cui all'articolo 6, primo e secondo comma, se specificatamente interessati a delibere in discussione, o per riferire su argomenti specifici, possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute assembleari.

Art. 30 – Convenzioni

1. Ogni funzione, servizio o intervento svolto in forma associata o comunque demandato alla comunità montana da comuni o provincia o viceversa è regolato da apposita convenzione che, nel rispetto di quanto disposto dalla legge, disciplina tutti i rapporti, anche di carattere economico, intercorrenti tra le parti.
2. Fatto salvo quanto indicato nel comma precedente, per l'espletamento dei propri fini istituzionali, la comunità montana può avvalersi, previa deliberazione assunta dalla giunta esecutiva, degli uffici periferici della regione o degli uffici dei comuni membri e di altri enti pubblici e dell'operato di commissioni tecniche all'uopo istituite.

Art. 31 – Accordi di programma

1. Il presidente può promuovere accordi di programma per la definizione di opere, di interventi previsti dai piani e programmi della comunità montana che richiedano per la loro complessità l'azione integrata e coordinata di altri enti e soggetti pubblici, nei limiti e con la disciplina di cui all'art. 34 del d. lgs 267/2000.

**Titolo V
PIANI E PROGRAMMI DELLA COMUNITA' MONTANA**

Art. 32 – Strumenti di programmazione

1. La comunità montana informa tutta la sua attività al criterio della programmazione.
2. Gli strumenti di programmazione della comunità montana sono:
 - a) il piano di sviluppo socio-economico;
 - b) il piano pluriennale di opere ed interventi;
 - c) il piano di indirizzo forestale;

- d) il piano di fabbisogno del personale;
 - e) il bilancio annuale e triennale di previsione;
 - e) gli altri strumenti previsti dalla legge.
3. I contenuti essenziali, la durata, le modalità di adozione e di approvazione degli strumenti di programmazione sono stabiliti dalla legge. Il piano di sviluppo socio-economico è soggetto ad aggiornamento decennale.

Art. 33 – Informazioni necessarie alla formulazione dei piani e programmi della comunità montana

1. Nello svolgimento della propria attività di pianificazione, la comunità montana acquisisce dagli altri soggetti pubblici anche non territoriali e da soggetti privati le informazioni e le indicazioni necessarie alla formazione di propri piani e programmi, tra cui gli atti di programmazione da essi approvati.

Art. 34 – Strumenti di programmazione

1. La comunità montana informa la propria attività alla programmazione.
2. Sono strumenti di programmazione il piano pluriennale di sviluppo socio economico ed il piano pluriennale di opere e di interventi. La legge regionale determina la durata, i contenuti minimi e le modalità di adozione e di approvazione di tali piani.

Art. 35 – Partecipazione al piano territoriale di coordinamento

1. La comunità montana concorre e partecipa all'elaborazione delle varianti al piano territoriale di coordinamento della provincia, formulando ogni utile indicazione relativa al proprio territorio, in particolare riguardo a:
- a) localizzazione di interventi sovracomunali previsti dal proprio piano pluriennale di sviluppo socio-economico;
 - b) localizzazione delle attrezzature pubbliche e collettive e degli impianti tecnologici di interesse comunitario;
 - c) criteri e vincoli per la tutela del patrimonio storico, artistico, naturale, agricolo, forestale, ambientale e per le autorizzazioni per le trasformazioni d'uso che ne modificano le strutture e l'assetto;
 - d) destinazioni del territorio in relazione alle vocazioni prevalenti delle sue parti;
 - e) linee d'intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulica-forestale per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque.

**Titolo VI
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI**

Art. 36 – Principi e criteri direttivi

1. La comunità montana informa la propria attività amministrativa ai principi di partecipazione, separazione fra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti ai dirigenti ed ai responsabili di area e degli uffici e dei servizi.
2. L'organizzazione generale degli uffici e dei servizi e la dotazione organizzativa dell'ente sono stabiliti dal regolamento in base a criteri di autonomia, funzionalità, ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 37 – Personale della comunità montana

1. Il personale dipendente della comunità montana è assunto mediante concorso, e negli altri modi previsti dalla legge.
2. Il trattamento economico e lo stato giuridico sono determinati dai vigenti contratti collettivi di categoria.
3. L'ordinamento e l'organizzazione degli uffici sono disciplinati da apposito regolamento informato ai principi indicati all'articolo 38, primo comma.

Art. 38 – Il segretario generale

1. La comunità montana ha un segretario generale, dirigente pubblico, al quale spetta la direzione complessiva dell'attività gestionale dell'ente e che in tale veste esercita la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnico-amministrativa.
2. Il segretario generale svolge compiti di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti e partecipa, in tale veste, alle riunioni dell'assemblea e della giunta esecutiva e ne cura l'attività di assistenza e di verbalizzazione.
3. Se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, il segretario generale può rogare tutti i contratti nei quali la comunità montana è parte, ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse della stessa.
4. Il segretario generale esercita ogni altra funzione dirigenziale attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal presidente.
5. La giunta esecutiva può affidare, con contratto a tempo determinato, l'incarico di segretario generale ad un segretario comunale di ruolo iscritto al relativo albo professionale, determinandone il trattamento economico che non può in ogni caso superare quello fissato dal contratto collettivo nazionale di categoria per il personale dirigenziale.

Art. 39 – La gestione dei servizi pubblici

1. La comunità montana gestisce i servizi pubblici di cui è titolare o di cui riceve delega dalla regione o dai comuni membri in una delle modalità fissate dalla legge.

Art. 40 – Finanziamento della comunità montana

1. Gli strumenti di finanziamento della comunità montana sono fissati dalla legge e dallo statuto.
2. Gli eventuali vincoli di destinazione dei finanziamenti sono fissati dalla legge.

Art. 41 – Patrimonio

1. La comunità montana ha un proprio patrimonio.
2. Dei beni della comunità montana sono redatti gli inventari secondo le norme stabilite dal regolamento di contabilità.
3. L'economista cura la corretta tenuta degli inventari e la conservazione delle documentazioni relative ai beni dell'ente.

Art.42 – Tesoreria

1. La comunità montana ha un proprio servizio di tesoreria disciplinato da apposita convenzione approvata, nel rispetto dei contenuti obbligatori previsti dalla legge, con delibera dell'assemblea.

Art.43 – Bilancio e contabilità

1. La finanza e la contabilità della comunità montana sono disciplinate dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 44 – Regolamenti

1. La Comunità Montana disciplina la propria organizzazione e attività con appositi regolamenti approvati, salvo che la legge disponga diversamente, dall'assemblea e adottati con la maggioranza dei consiglieri assegnati.
2. I regolamenti, ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione sono ripubblicati all'albo per 15 giorni consecutivi, al fine di portare a conoscenza degli interessati l'entrata in vigore degli stessi e determinare il termine iniziale per l'eventuale impugnazione.

**Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 45 – Entrata in vigore dello statuto. Altre disposizioni.

1. L'entrata in vigore dello statuto e di sue eventuali modifiche è disciplinata dalla legge.
2. Entro tre anni dall'entrata in vigore dello statuto, l'assemblea adotta il primo piano di sviluppo socio-economico della comunità montana del Piambello, tenuto conto di quanto contenuto nel piano di sviluppo socio-economico della comunità montana Valceresio, approvato con deliberazione assembleare n. 8 del 19.02.2002 e del piano di sviluppo socio-economico della comunità montana Valganna e Valmarchirolo, approvato con deliberazione assembleare n.38 del 13.12.2000.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto, la comunità montana approva tutti i regolamenti di propria competenza, tenuto conto di quanto rispettivamente indicato in quelli vigenti nella comunità montana Valceresio e nella comunità montana Valganna e Valmarchirolo alla data di fusione tra di esse.
4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello statuto, il presidente della comunità montana convoca l'assemblea per l'elezione dell'ufficio di presidenza, che ha luogo con le modalità indicate all'articolo 6, sesto comma.
5. Le disposizioni di cui all'art. 19, comma 2, in combinato disposto con l'art. 17, commi 1 (secondo periodo) e 5, entrano in vigore a far data dal primo rinnovo integrale della giunta esecutiva successivo all'efficacia della modifica statutaria che le ha introdotte.